



Regione Lombardia

Protocollo d'intesa per l'attuazione della trasmissione informatizzata delle notifiche preliminari relative alle imprese edili operanti nei cantieri lombardi

tra

Regione Lombardia rappresentata dalla Direzione Generale Sanità

e

Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia

e

ANCE Lombardia

e

FENEAL UIL Lombardia, FILCA CISL Lombardia e FILLEA CGIL Lombardia

#### PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, all'art. 99 comma 1, dispone che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, qualora ricorrano particolari fattispecie, trasmetta sia all'Unità Sanitaria Locale che alla Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competenti, la notifica preliminare, nonché gli eventuali aggiornamenti, elaborata conformemente all'Allegato XII;
- in attuazione all'art. 54 del D.Lgs. 81/2008 "la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a Enti o Amministrazioni Pubbliche possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicate dalle strutture riceventi", la Direzione Regionale Sanità e la Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia, in una logica di semplificazione amministrativa e di miglioramento delle attività svolte, hanno disposto che la trasmissione della notifica preliminare e dei suoi aggiornamenti avvenga tramite sistema informatizzato, ovvero che il committente/responsabile dei lavori (o suo incaricato), tramite l'inserimento on-line ([www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/](http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/)) dei dati richiesti dalla legge, renda immediatamente fruibile le informazioni agli organi di vigilanza territorialmente competenti;
- la trasmissione della notifica preliminare e dei suoi eventuali aggiornamenti attraverso l'applicativo [www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/](http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/) crea un database che implementa IMPreS@ (Informatizzazione Monitoraggio PREvenzione S@nitaria), Sistema Informativo della Prevenzione che registra gli esiti delle attività di controllo delle Aziende Sanitarie Locali, collegandoli alle rispettive anagrafiche (rese disponibili sia dai registri delle Camere di Commercio che da altri archivi di anagrafiche di strutture oggetto di controllo, con aggiornamenti costanti) attraverso l'immediata fruibilità dei dati relativi al futuro cantiere come individuati dall'Allegato XII del D.Lgs 81/2008;
- l'articolo 99, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 riconosce agli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni il diritto di chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

#### VISTO CHE

- Gli Organismi Paritetici istituiti nel settore delle Costruzioni cui la legge si richiama sono, per quel che qui rileva, le Casse Edili e i Comitati Paritetici Territoriali, ed, in particolare:

- le Casse Edili sono Enti di natura contrattuale privatistica, costituiti in ciascuna provincia lombarda sulla base della previsione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili, gestiti pariteticamente dalle organizzazioni locali dei datori di lavoro aderenti all'ANCE e dei lavoratori aderenti a Feneal, Filca e Fillea, sorti in relazione alla peculiarità dei rapporti di lavoro con gli operai edili, caratterizzati da una rilevante mobilità interaziendale;
- i Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione (CPT) sono organismi provinciali a carattere bilaterale del settore, che svolgono attività nel campo della sicurezza in edilizia. L'iscrizione alla Cassa Edile comporta, automaticamente, l'adesione al CPT;
- Le Casse Edili e i Comitati Paritetici Territoriali hanno condiviso l'obiettivo di "informatizzazione" delle notifiche ed hanno fornito contributi tecnici utili alla realizzazione del format di registrazione della notifica e dei suoi eventuali aggiornamenti;

#### CONSIDERATO CHE

Regione Lombardia (rappresentata dalla Direzione Generale Sanità) la Direzione Regionale del Lavoro, ANCE Lombardia, FENEAL UIL Lombardia, FILCA CISL Lombardia e FILLEA CGIL Lombardia ritengono opportuno consolidare un approccio unitario e un impegno convergente per la tutela della sicurezza e della regolarità nei cantieri, segnatamente attraverso la condivisione delle fonti informative, affinché sia possibile garantire una programmazione efficace degli interventi nei cantieri e una migliore copertura del territorio in termini di controllo, inteso nel suo più ampio significato, da parte degli organi di ispezione e di assistenza.

STANTE QUANTO PREMESSO, si conviene quanto segue:

#### Art.1

Agli Organismi Paritetici per l'edilizia della Lombardia (Casse Edili e CPT), al pari delle Direzioni Provinciali del Lavoro e delle ASL della Lombardia, viene messo a disposizione l'accesso all'applicativo [www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/](http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/) efficace a garantire l'utilizzo delle informazioni in esso contenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati, nonché, attraverso l'accesso ad Impres@, di report che aggregino le notifiche presentate, suddivise per periodi temporali e per Province;

#### Art. 2

Le parti si impegnano a definire criteri, modalità e tempistica per lo scambio e l'integrazione reciproca delle informazioni anagrafiche presenti nelle rispettive banche dati. Segnatamente Regione Lombardia renderà disponibile l'anagrafica di Impres@ alle Casse Edili della Lombardia, mentre le Casse Edili lombarde renderanno disponibili le anagrafiche delle aziende edili e dei lavoratori presso di loro iscritti come individuate dal *Verbale d'intesa in tema di messa in rete delle Casse Edili Lombarde* del 13 luglio 2009. L'utilizzo dei dati relativi alla anagrafica dei lavoratori dovrà essere effettuato nel rispetto del d.lgs 196/2003.

#### Art. 3

Gli Organismi paritetici del settore delle Costruzioni - allo scopo di apportare il loro contributo alla creazione di un sistema sempre più virtuoso di verifica e monitoraggio del sistema stesso e, precisamente, al fine di prestare il loro contributo ad una più efficace programmazione delle attività degli Organi Ispettivi per consentire di assicurare una migliore copertura territoriale degli interventi - si impegnano ad indicare i cantieri edili da loro visitati.

#### Art. 4

In un'ottica di salvaguardia della trasparenza e della regolarità delle attività, nonché delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Regione Lombardia, si impegna ad inserire, all'interno dell'applicativo predisposto per la trasmissione informatizzata delle notifiche prelievati campi facoltativi che consentano di distinguere imprese affidatarie e imprese esecutrici, e per ciascuna impresa esecutrice consentano di indicare l'impresa subappaltante e l'attività prevalentemente svolta sul cantiere.

Art. 5

Le parti si impegnano, infine, a studiare tecnicamente la possibilità di realizzare la georeferenziazione degli indirizzi dei cantieri per consentire una localizzazione su mappa dei cantieri notificati.

Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia

Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia

ANCE Lombardia

FENEAL UIL Lombardia

FILCA CISL Lombardia

FILLEA CGIL Lombardia

Milano, 24 settembre 2010